

integrale del fondo, avvenga soltanto al compimento del 60° anno di età dell'iscritto, mentre nel caso che egli lasci l'Istituto o per scommette o prima di aver raggiunto tale limite di età, la liquidazione viene effettuata mediante la restituzione dei contributi da lui versati aumentati di una quota parte, crescente col crescere dell'anzianità di servizio, del concorso dello Istituto e degli interessi maturati.

In questi casi le differenze attive esistenti fra l'effettivo ammontare del fondo di previdenza dell'iscritto e la quota corrispostagli verrebbero versate al fondo comune di assistenza.

Queste sono, in sintesi, le linee direttive alle quali si ispira il Regolamento allegato alla presente relazione, ma su un punto ancora si ritiene necessario richiamare l'attenzione degli organi deliberativi dell'Istituto.

Si dice nell'art. 8 del Regolamento che il trattamento assicurativo è obbligatorio per tutti gli iscritti che fra contributi versati direttamente, concorso dell'Istituto e relativi interessi conseguano un accantonamento annuo non inferiore a L. 1000.

Poiché è sembrato utile stabilire che non possa